



Oggetto: Art. 21, comma 8 della L.R. n. 24/2013 - [REDACTED]
[REDACTED] Ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato Pugliese avverso la mancata iscrizione all'Albo delle imprese artigiane da parte della Camera di Commercio di Taranto.

Premessa

Il ricorso è stato presentato in data [REDACTED] 2016, acquisito agli atti con prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] 2016, a nome di [REDACTED]

Il ricorso è stato proposto avverso la comunicazione di posta elettronica dell'[REDACTED] 2016 della CCIAA di Taranto, in cui si legge: "da approfondimenti è emerso che ai fini dell'acquisizione del requisito il periodo di attività dei tre anni deve essere svolto interamente nell'ultimo quinquennio, pertanto il Sig. [REDACTED] ha perso il requisito, si prega di ritirare l'istanza".

Documentazione di maggiore importanza agli atti trasmessa dal Sig. [REDACTED], socio accomandatario della [REDACTED]:

- Ricorso alla CRAP trasmesso con PEC il [REDACTED] 2016, acquisito al prot. il [REDACTED] 2016 al n. 160/[REDACTED];
- Attestato di Servizio del Sig. [REDACTED] reso dal sig. [REDACTED] che dichiara di essere "responsabile tecnico della ditta [REDACTED]";
- mod. C. 2 storico del Sig. [REDACTED];
- Fotocopia carta identità del Sig. [REDACTED];
- copia della deliberazione della ex CRA n. [REDACTED] 06/2014 con oggetto l.r. 6/2005;
- comunicazioni di posta elettronica intervenute tra la Camera Commercio di Taranto e il sig. [REDACTED]

Con nota n. 160/[REDACTED] del [REDACTED] 2016, la Dirigente del Servizio Artigianato ha chiesto al Responsabile dell'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio di Taranto, di fornire alla CRAP documentazione ed ogni utile informazione per la valutazione del ricorso.


Documentazione di maggiore rilevanza trasmessa dalla CCIAA di Taranto, acquisita al prot. con n. 160/[REDACTED] del [REDACTED] 2015:

- relazione del responsabile della Camera prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] 2016;
- ricevuta dell'avvenuta presentazione per via telematica all'ufficio registro imprese di Taranto [REDACTED] relativamente all'impresa [REDACTED], la relativa documentazione a corredo della pratica.

Con PEC del [REDACTED] 2016, acquisita al prot. l' [REDACTED] 2016 con n. 160/[REDACTED] il Sig. [REDACTED] ha trasmesso, ad integrazione, documentazione relativa alla domanda di ammissione alle agevolazioni "Microimpresa - D.Lvo 185/00 - Titolo II.

Il Responsabile P.O. della CRAP espone, in sintesi, i fatti in ricorso, desunti dalla documentazione in atti.

"Il Sig. [REDACTED], residente in [REDACTED] viene assunto, in data [REDACTED] 2006, dalla [REDACTED] s.r.l., con contratto a tempo determinato con la qualifica di meccanico manutentore. In data [REDACTED] 2007, il contratto viene trasformato in contratto a tempo indeterminato con la qualifica di [REDACTED]





"meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili ed assimilati, con la qualifica di meccanico motorista". Il rapporto di lavoro si conclude il 18.06.2012.

In data 2.2013, il Sig. [redacted] a seguito di costituzione della s.a.s. [redacted], si iscrive al REA presso la CCIAA di Taranto, con stato di impresa INATTIVA e in data 4.2014 chiede l'ammissione alle agevolazioni "Microimpresa ex D.L.vo 185/2000 Titolo II per avviare l'attività di autoriparatore con officina attrezzata per la meccatronica. In data [redacted]/2014 Invitalia comunica il rigetto dell'istanza.

In data [redacted]015, il Sig. [redacted] comunica l'avvio dell'attività di meccatronico all'Albo delle Imprese artigiane che, dopo aver rappresentato l'esigenza di numerose regolarizzazioni, in data [redacted]016, rigetta la richiesta di iscrizione all'Albo Artigiani perché il Sig. [redacted] ha perso il requisito in quanto il periodo di attività dei tre anni non risultava svolto interamente nell'ultimo quinquennio.

Decisione

La CRAP, istituita con legge regionale n. 24/2013 che detta le norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese, attribuisce, tra l'altro, alla Commissione, il compito di garantire la corretta applicazione delle norme, nel rispetto della finalità e dei principi previsti dalla legge stessa.

Nei limiti della propria competenza, nel merito rileva che:

Dalla visura camerale estratta d'ufficio risulta che il sig. [redacted] si è iscritto al REA il [redacted]2013 con il nr [redacted] stato attività riportato in visura per l'impresa è "inattiva".

Il ricorso è riferito all'applicazione della l. 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" e, in particolare, all'articolo 7, comma 2, lettera a) il quale prevede, tra i requisiti del responsabile tecnico per l'esercizio dell'attività, "avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni".

In sintesi con il ricorso in esame la [redacted] s.a.s chiede che il requisito previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) della l. 122/92 non venga applicato in maniera rigorosa e che venga riconosciuta all'impresa la professionalità necessaria anche qualora l'attività sia stata esercitata per tre anni e detto triennio sia iniziato prima del periodo quinquennale di riferimento e cessa nell'arco di tale quinquennio.

A sostegno della propria tesi, la ditta trasmette la decisione n. [redacted]/2014 adottata dalla CRA ex l.r. 6/2005 riferita all'applicazione dell'articolo 6 della l. 25/1996; la decisione è molto sintetica e non contiene i fatti oggetto della discussione, ma è adottata in condivisione della circolare ministeriale n. 3562/C del 7/07/2003.

Sempre a sostegno della tesi del ricorso, il sig. [redacted] trasmette un attestato di servizio reso dal sig. [redacted] dichiara di essere "responsabile tecnico della ditta [redacted] s.r.l." e attesta che il sig. [redacted] ha lavorato alle dipendenze dell'azienda dall'1/04/2007 al 18/06/2012 con la qualifica di operaio di 3° livello svolgendo mansioni di meccatronico. L'attestazione non risulta resa correttamente ai sensi del DPR 445/2000 e dalla visura estratta d'ufficio risulta che il Responsabile tecnico dell'impresa [redacted] è il sig. [redacted] nominato il 17/12/2013. La visura non riporta i nominativi dei precedenti responsabili.



Sulla questione può essere richiamata la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 09.02.2007, n. 1506 secondo cui scopo della norma è "quello di garantire che l'esperienza professionale posseduta dai soggetti che aspirano a ricoprire il delicato ruolo di responsabili tecnici sia stata maturata in tempi recenti: solo in questo modo essa potrà essere aggiornata rispetto ai rapidi sviluppi della tecnica". In relazione alla legge 25/1996 (cui è riferita la decisione della CRA allegata dal ricorrente) il MISE aggiunge: "si ritiene che il requisito di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) debba essere interpretato in maniera rigorosa, né, nella fattispecie soccorre la speciale e agevolatrice previsione di cui all'art. 6 della legge 25/1996. Ne consegue che il requisito di cui al citato art. 7, comma 2, lettera a), è improntato a principi di dinamicità, di guisa che esso esaurisce i propri effetti decorso il quinquennio, e non è dotato di quelle caratteristiche di stabilità, invece, che contraddistinguono la parallela fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 5 marzo 1990, n. 46".

Si ritiene di poter condividere la permanente validità dell'orientamento espresso dal MISE anche in considerazione delle novità introdotte dalla legge 224/2012 che ha eliminato la meccanica e motoristica e l'Elettrauto sostituendole con la Meccatronica.

Per tutto quanto sopra detto

LA CRAP

respinge il ricorso del Sig. [redacted] socio accomandatario della [redacted] con sede in [redacted] e conferma la decisione del Responsabile Albo Artigiani della CCIAA di Taranto che ha negato l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane per assenza del requisito previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) della l. 122/1990.

Di notificare il presente atto al Sig. [redacted] e al responsabile dell'Albo Artigiani presso la Camera di Commercio di Taranto.

In applicazione dell'articolo 6, comma 7 del r.r. 3/2015, contro la presente decisione della CRAP è ammesso ricorso davanti al Tribunale competente per territorio.

Il Presidente

Teresa Lisì

Il Componente Confartigianato

Umberto Antonio Castellano

Il Componente CNA

Antonio Salvatore Trombetta

Il Componente C.G.I.L.

Giovanni Nicastrì

Il Componente Casartigiani

Carlo A. Ramunno

Il Segretario